

DELIBERA N. 257/22/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ORTONA (CH) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 5 luglio 2022;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lett. *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*”, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 31 marzo 2022, con il quale sono state fissate per il giorno 12 giugno 2022 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, e per il giorno 26 giugno seguente l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile seguente, con i quali sono stati indetti cinque *referendum* popolari abrogativi i cui comizi sono convocati per il giorno 12 giugno 2022;

VISTA la delibera n. 134/22/CONS del 28 aprile 2022, recante: “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 12 giugno 2022*”;

VISTA la delibera n. 135/22/CONS recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i cinque referendum popolari aventi ad oggetti l’abrogazione parziale dell’art. 274, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447; l’abrogazione parziale dell’art. 192, comma 6 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; dell’art. 18, comma 3 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, dell’art. 23, comma 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dell’art. 11, comma 2 e dell’art. 13, Rubrica e commi 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dell’art. 3, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193; l’abrogazione parziale dell’art. 8, comma 1 e dell’art. 16, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25; l’abrogazione parziale dell’art. 25, comma 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e l’abrogazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, indetti per il giorno 12 giugno 2022”*;

VISTA la nota del 22 giugno 2022 (prot. n. 196289) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni dell’Abruzzo ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Ortona (CH) a seguito della segnalazione presentata, in data 14 giugno 2022, dall’avv. Peppino Polidori in qualità di consigliere comunale del Comune di Ortona, con la quale viene segnalata la pretesa violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di comunicazione istituzionale attraverso la pubblicazione di un comunicato stampa avente ad oggetto l’approvazione del Piano Regolatore Generale, sui profili social istituzionali dell’ente, ossia, la pagina Facebook e la pagina Instagram, in data 10 Maggio 2022. Il Comitato ha ritenuto sussistente la violazione del divieto di comunicazione istituzionale e ha proposto l’adozione di una sanzione;

ESAMINATA la documentazione istruttoria e, in particolare, la nota del 16 giugno 2022, a firma del Sindaco del Comune di Ortona, Leo Castiglione, con la quale sono state trasmesse al Comitato le controdeduzioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- la segnalazione è tardiva, in quanto *“arrivata con ben 34 giorni di ritardo rispetto al presunto fatto e proprio nel pieno della campagna elettorale per il ballottaggio”*;
- *“nello specifico si tratta di un post e non di un comunicato stampa poiché nessun invio è stato fatto alla stampa locale e non è stato pubblicato alcun comunicato sul sito ufficiale del Comune di Ortona”*;
- *“il post riguardava l’approvazione del Piano Regolatore Generale e in particolare informava la cittadinanza che attendeva il nuovo strumento da 28 anni. Un’informazione indispensabile per i cittadini che in seguito all’approvazione possono avviare nuove pratiche. Tanto indispensabile che è la stessa norma che prevede la pubblicazione dello strumento urbanistico e delle relative tavole sul sito e sul BURA”*;
- *“il post pubblicato su un account social denominato Comune di Ortona e agganciato a un account privato, conteneva informazioni oggettive e indispensabili per*

la cittadinanza e la dichiarazione del sottoscritto era semplicemente tesa a ringraziare tutti i tecnici, progettisti e tutto il Consiglio comunale”;

PRESA VISIONE della documentazione fotografica, allegata alla segnalazione, consistente in un post pubblicato sul profilo Facebook denominato “Comune di Ortona” e sul profilo Instagram denominato “comuneortona”, in data 10 maggio 2022, dal titolo “Approvato il piano regolatore comunale” su un account denominato Comune di Ortona e recante il logo del Comune in parola; in particolare il testo recita *“Un passaggio storico per la città che attendeva da 28 anni questo atto di programmazione del territorio e che l’amministrazione Castiglione con un lavoro costante e impegnativo è riuscito a completare nell’arco del suo mandato”* seguito dalla citazione delle parole del Sindaco *“siamo soddisfatti- sottolinea il Sindaco Castiglione – di questo risultato . uno degli obiettivi più importanti di questa amministrazione, perché lasciamo alla città una nuova idea di sviluppo che tiene conto di tutte le esigenze, coniugando la tutela del territorio ad una crescita compatibile che porterà la città ad affrontare le sfide del nuovo millennio. Ringrazio per il lavoro svolto in questi cinque anni dal Consiglio comunale, dagli assessori Gianni Totaro e Maria Giambuzzi, dal dirigente Evelina Di Fabio, dal Rup Domenico Silvestri e dai tecnici dell’ufficio urbanistica e dal progettista professor Roberto Mascarucci”*. In fondo al post appare l’hashtag #amministrazioneepresente; la pubblicazione è, altresì, corredata da immagini che evidenziano la presenza, all’interno dell’aula consiliare, del Sindaco e di altri rappresentanti istituzionali alle cui spalle spicca ben visibile il gonfalone del Comune;

RILEVATO che il post era ancora visibile al tempo dell’accertamento espletato dal Co.re.com. e dunque la segnalazione non può ritenersi tardiva, costituendo la data di pubblicazione esclusivamente elemento identificativo del post;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”;*

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di*

facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che il post del Sindaco Castiglione con il quale viene comunicata l'approvazione del piano comunale, oggetto di segnalazione, riporta il logo del Comune di Ortona ed è espressa emanazione dell'Amministrazione comunale in quanto proveniente dall'Organo che la rappresenta;

RITENUTO che l'attività di informazione e comunicazione, oggetto di segnalazione, posta in essere dal Sindaco di Ortona attraverso la pubblicazione di un post sul profilo Facebook denominato “Comune di Ortona” e sul profilo Instagram denominato “comuneortona”, avente a oggetto l'approvazione del piano comunale, è riconducibile nel novero delle attività di comunicazione istituzionale previste dalla legge n. 150 del 2000 come definite dall'art. 1 della legge;

RILEVATO che la predetta iniziativa di comunicazione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 con riferimento alle campagne referendarie per i referendum abrogativi indetti con D.P.R. del 6 aprile 2022 e alla campagna per le elezioni amministrative, in quanto avvenuta successivamente alla data di indizione del referendum e alla data di inizio della campagna per le elezioni amministrative del 12 giugno 2022;

RILEVATO che l'attività di informazione e comunicazione effettuata dal Sindaco di Ortona appare in contrasto con il dettato dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità della comunicazione

ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto gli obblighi di trasparenza amministrativa sono soddisfatti dalla pubblicazione degli atti sul sito istituzionale dell'ente e sul BUR, e dunque la comunicazione sull'esito del procedimento di approvazione del piano comunale non si annovera tra le attività di assolvimento delle funzioni dell'Ente. Quanto al requisito dell'impersonalità della comunicazione, si rileva che il post reca il logo del Comune ed è direttamente attribuibile al Sindaco che lo rappresenta;

RITENUTO, pertanto, che la pubblicazione del post oggetto di segnalazione integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO, per le ragioni esposte, di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo riguardo alla sussistenza della violazione relativa alla pubblicazione di un post sul profilo Facebook denominato "Comune di Ortona" e sul profilo Instagram denominato "comuneortona";

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *"l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa"*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Ortona di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione di un post sul profilo Facebook denominato "Comune di Ortona" e sul profilo Instagram denominato "comuneortona". In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *"Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media"*, all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Ortona (CH), trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba